
Il « Pacchetto Treu », un anno dopo

Massimiliano Di Pace

Sommario

1. Premessa. 2. Attuazione giuridica. 3. Attuazione economica. 4. Conclusioni.

1. Premessa.

Il Pacchetto Treu è stato uno dei provvedimenti di politica attiva del lavoro più interessanti degli ultimi anni. Immaginato all'indomani del Patto per l'occupazione, sottoscritto nel settembre 1996 da parti sociali e Governo, ha apportato nella nostra legislazione del lavoro una ventata di novità, introducendo il lavoro interinale e ammodernando diverse tipologie di contratto, in particolare quelle con contenuti formativi. L'obiettivo era rimuovere i vincoli e le rigidità del mercato del lavoro, nella speranza che un tale intervento facilitasse l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, e quindi apportasse un sensibile sollievo al problema della disoccupazione. È stato anche il provvedimento che ha consentito l'ingresso nel mondo del lavoro, tramite borse di lavoro e lavori di pubblica utilità, di 100.000 giovani inoccupati del Mezzogiorno.

Emanato il 24 giugno 1997, con il numero 196 e il titolo « Norme in materia di promozione dell'occupazione », il Pacchetto Treu ha avuto qualche difficoltà a decollare. Le ragioni sono rintracciabili innanzitutto nell'elevato numero di decreti attuativi previsti dalla legge, ben 25, e nei frequenti rinvii alla libera contrattazione delle parti sociali (13 casi) per la concreta determinazione delle modalità di applicazione.

A un anno dalla sua emanazione, può quindi essere interessante valutare lo stato di attuazione del provvedimento e gli effetti che ha avuto sul piano economico. Questo interesse deriva soprattutto dal fatto che la politica del lavoro ha assunto un ruolo centrale nel dibattito sulla politica economica. Da più parti, infatti, arrivano sollecitazioni per avviare quella che viene chiamata la fase 2 della politica economica, ovvero quella finalizzata allo sviluppo e alla lotta alla disoccupazione, essendo stato raggiunto l'obiettivo della fase 1, ossia il rispetto dei criteri di Maastricht, chiave per la partecipazione dell'Italia all'Unione Monetaria Europea.

Il presente studio, che sintetizza e aggiorna i risultati di un rapporto presentato dal Cnel il 4 giugno 1998, a cui ha contribuito chi scrive, ha quindi la finalità di rispondere a queste esigenze conoscitive. L'analisi che viene qui condotta avrà per obiettivo l'esame dello stato di attuazione del Pacchetto Treu, sia dal punto di vista giuridico, sia da quello economico.

2. Attuazione giuridica.

L'attuazione giuridica del Pacchetto Treu è sintetizzata nella Tabella n. 1, articolata in cinque colonne. Nella prima è indicato l'articolo che contiene la previsione dell'adempimento, sia esso un decreto o altro. Nella seconda è illustrato l'oggetto che i decreti, o i

Il Pacchetto Treu
Massimiliano Di Pace

contratti collettivi, devono regolare. La terza colonna contiene i termini previsti dalla legge per l'attuazione dell'adempimento, mediante accordo collettivo o decreto.

Accanto a queste tre colonne ve ne sono altre due che costituiscono il risultato dell'opera di monitoraggio dell'attuazione giuridica. La quarta colonna, intitolata « Attuazione », contiene gli estremi del decreto emanato, o, in mancanza di tale emanazione, la situazione dell'emanando provvedimento.

La quinta colonna indica gli estremi delle circolari attuative e il titolo. Normalmente le circolari seguono i decreti di attuazione. È questo il caso, per esempio, di quelle emesse nel settore del lavoro interinale e del piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro, dove i relativi decreti erano stati già emessi. Ma vi sono anche casi di emissione di circolari relativamente a disposizioni di legge che non prevedevano nessun adempimento. È il caso della circolare n. 153/1997 che si riferisce all'art. 12 della legge in esame, che non prevedeva nessun atto specifico. La circolare è però intervenuta per disciplinare le sanzioni in materia di contratti a tempo determinato che è oggetto del citato art. 12. Allo stesso modo la circolare n. 125/1997 chiarisce l'esatta portata dell'art. 13, comma 1, che non prevedeva nessun atto da parte del Ministero del lavoro, che però ha ritenuto utile intervenire con un provvedimento amministrativo per chiarire il significato di alcune parti della norma (1).

La tabella così costruita consente quindi di avere una visione complessiva, e puntuale allo stesso tempo, dello stato di attuazione giuridica del pacchetto di misure contenute nella legge n. 196/1997. Senza entrare in un commento specifico per ogni articolo, rimandando per questo alla lettura della tabella, che consentirà di desumerlo facilmente, pare opportuno segnalare alcune considerazioni di fondo.

Innanzitutto, va rilevato che su 17 articoli che rinviano ad ulteriori atti hanno finora trovato sostanziale attuazione solo 10 articoli.

Con una tale massa di adempimenti è stato naturale che la priorità andasse in primo luogo al piano straordinario per i 100.000 disoccupati (art. 26), al quale erano destinati 1.000 miliardi, da utilizzare in due anni. Ed infatti il primo decreto attuativo, emanato ad agosto 97, ha riguardato proprio questa misura. Subito dopo ne è stato emanato un secondo.

A settembre c'è stato l'avvio del lavoro interinale con l'istituzione dell'albo delle società di fornitura di lavoro temporaneo e la definizione delle modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività (art. 2), a cui ha fatto seguito l'autorizzazione, a dicembre, delle prime società.

Sempre a dicembre trovavano attuazione anche le norme che stimolavano la crescita occupazionale nel settore della ricerca, mediante la concessione di contributi per l'assunzione di laureati con contratti a tempo determinato per svolgere attività di ricerca, e per il distacco a titolo gratuito presso piccole e medie imprese di ricercatori di enti pubblici di ricerca (art. 14).

In quello stesso mese veniva approvata la nuova disciplina dei lavori socialmente utili con l'individuazione dei settori dove possono essere effettuati e delle categorie di beneficiari, nonché delle caratteristiche dei lavori di pubblica utilità (art. 22).

Solo a maggio 1998 uscivano sulla Gazzetta Ufficiale i decreti sull'apprendistato (art. 16) e sul tirocinio (art. 18). Il primo per definire i contenuti delle iniziative di formazione per apprendisti, le modalità di certificazione della formazione svolta, e le esperienze richieste ai tutori. Il secondo per aggiornare la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, nonché per definire le modalità di rimborso degli oneri per i tirocinanti provenienti dal Mezzogiorno.

Hanno inoltre trovato sufficiente attuazione anche gli articoli 1 (CCNL per l'individuazione dei casi in cui si può ricorrere al lavoro interinale, delle qualifiche di esiguo contenuto professionale che non possono essere svolte dai lavoratori interinali, e della percentuale massima di lavoratori interinali sul totale), 3 (CCNL per l'individuazione dei casi e della durata delle proroghe dei lavori interinali), 7 (CCNL per le modalità di attuazione del diritto di riunione dei lavoratori interinali) e 11 (CCNL tra lavoratori interinali e le imprese di fornitura di lavoro interinale).

note

(1) *Idem* per la circolare n. 126/1997 che, riferendosi all'art. 16, comma 1 della legge n. 196/1997, detta le prime direttive per consentire l'assunzione degli apprendisti, pur non essendo previsto dal comma 1 nessun atto, e pur non essendo stato emanato il decreto previsto dal 2° comma. *Idem* ancora per la circolare n. 29/1997 che reca le disposizioni per la stipula delle convenzioni per l'attuazione dei tirocini, di cui alla legge n. 236/1993, mentre non era ancora stato emanato il Decreto del Ministro del lavoro per la nuova disciplina dei tirocini, previsto dall'art. 18, comma 1 della legge n. 196/1997.

Ma a parte queste realizzazioni, sono ancora da emanare alcuni decreti che riguardano il lavoro interinale (artt. 1, 4, 5, 9), così come quelli concernenti la riforma della formazione professionale (art. 17), i rapporti di lavoro con contenuti formativi (art. 16, comma 5) e i contratti di riallineamento retributivo (art. 23). Rimangono in attesa degli sviluppi legislativi del Ddl sulle 35 ore i decreti che riguardano l'incentivazione del part-time (art. 13). Sono ancora da introdurre, quindi, novità importanti che riguarderanno un numero elevato di lavoratori (v. tabella "Lavoratori coinvolti dal Pacchetto Treu").

Di questi vengono considerati di prossima emanazione i decreti riferiti all'art. 1, comma 4 (individuazione dei lavori pericolosi per i quali è vietato il ricorso al lavoro temporaneo), all'art. 5, comma 2 (modalità di utilizzo del Fondo per la formazione professionale dei lavoratori interinali), all'art. 16, comma 5 (regolamentazione dei contratti di lavoro con contenuti formativi). Si tratta quindi di altri 3 decreti che, nell'arco di pochi mesi, potrebbero avere luce e dare un ulteriore contributo al raggiungimento degli obiettivi che il Pacchetto Treu si prefigge.

Altri provvedimenti sono in fase di elaborazione (v. art. 13, comma 2-4; art. 17, comma 1 e 2; art. 17, comma 6, art. 23 comma 1). Fra questi vi è quello previsto dall'art. 13, la cui emanazione, come è stato ricordato, è legata all'approvazione della legge sulle 35 ore, non solo perché quella ne modifica i contenuti, ma anche perché il tema trattato, l'incentivazione del part-time mediante la rimodulazione delle aliquote contributive, diventa parte integrante del processo di attuazione dell'orario di lavoro ridotto.

Altri ancora invece sono in una fase di apparente stasi. Per questi ultimi va detto che l'attesa è legata ai risultati della contrattazione collettiva (v. art. 4, comma 3; art. 5 comma 4), o sono logicamente conseguenti ad altri decreti, per cui non possono essere emessi, se non dopo che questi hanno dispiegato i loro effetti (v. art. 5, comma 3; art. 13, comma 6; art. 26, comma 6).

C'è poi da rilevare che il decreto previsto dall'art. 25 non è più necessario, essendo stato risolto in altro modo l'oggetto che il decreto doveva regolare (2). Stesso discorso vale per il decreto di cui all'art. 11, comma 4, relativo all'individuazione dei casi in cui può essere svolto il lavoro interinale, qualora non fossero determinati dalla contrattazione collettiva (come previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 196/1997), essendo stato concluso l'accordo (3).

In conclusione, a un anno dall'emanazione della legge n. 196/1997, risulta che dei 25 decreti attesi ne sono stati emanati 7 (4) (a cui vanno aggiunti altri 5 non espressamente previsti dalla legge Treu), 3 vengono considerati di prossima emanazione (interinale, rapporti di lavoro con contenuti formativi), mentre 5 sarebbero ancora in fase di elaborazione (part-time, formazione professionale, riallineamento retributivo). Due non dovrebbero essere più necessari perché ne sono venuti meno i presupposti (accordi fra parti sociali, stanziamenti in Finanziaria), 5 dovrebbero essere emessi successivamente ad accordi tra sindacati e datori di lavoro, o ad altri decreti propedeutici ad essi, mentre solo uno (concorso a oneri contributivi dei lavoratori interinali) pare ancora non essere neppure in fase di elaborazione. La somma fa 23, ma non c'è nessun errore, poiché il decreto sull'apprendistato e quello sui tirocini disciplinano argomenti che erano stati previsti per due distinti decreti.

Questa situazione stride in una certa misura con le previsioni della legge, poiché si prevedevano tempi stretti, variabili tra i 30 e i 90 giorni, salvo alcuni casi dove i termini erano più lunghi (5), per l'emanazione dei decreti attuativi. In definitiva, si può affermare che solo in due casi sono stati rispettati i termini previsti. Si tratta del decreto legislativo recante la nuova disciplina dei lavori socialmente utili (art. 22), emanato proprio nel giorno di scadenza dei termini), e di quello relativo al piano straordinario di lavori di pubblica utilità e borse di lavoro (art. 26), emanato una quindicina di giorni prima della scadenza.

note

(2) Ci si riferisce all'art. 25, comma 1, che prevedeva l'emanazione di un decreto del Ministro del tesoro per assegnare alle amministrazioni interessate le somme derivanti dai mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle politiche del lavoro. Ora, a seguito della legge Finanziaria 98, non è più necessario tale provvedimento poiché la legge di bilancio ha trasformato tali mutui in stanziamenti, per un importo complessivo, di 1.000 miliardi per il 1998, 300 miliardi per il 1999 e 200 miliardi per il 2001 (Cap. 9013, Min. tesoro, Tabella F, Finanziaria 98).

(3) Si allude a quello intercategoriale che, in attesa di quelli di settore, regola tali casi.

(4) L'art. 26 prevedeva due decreti: uno dai commi 1 e 4, l'altro dal comma 6.

(5) Ci si riferisce ai termini di 9 mesi, previsti per il D.P.R. dell'art. 16, comma 5 (regolamentazione dei rapporti di lavoro con formazione), il D.M. Lavoro previsto dall'art. 18, comma 1 (disciplina dei tirocini); oppure di 6 mesi, come nel caso del D.M. Lavoro previsto dall'art. 16, comma 3 (esperienze professionali richieste ai tutori), e del D.P.R. dell'art. 17, comma 1 e 2 (riforma della formazione professionale).

Il Pacchetto Treu
Massimiliano Di Pace

Negli altri casi, ovvero laddove i termini non erano così cogenti come nel caso dei decreti legislativi, le scadenze non sono state quasi mai rispettate. A parte il decreto del Ministero dell'università, previsto dall'art. 14, per il quale però era prevista solo una cadenza annuale, e il decreto previsto dall'art. 2, comma 5 (6), che è stato emanato con un mese di ritardo, per quasi tutti gli altri, i termini non sono stati rispettati (7).

Va detto, però, che tali termini, a parte quelli relativi ai decreti legislativi, che sono di tipo perentorio, vanno intesi in senso ordinatorio, per cui non si può ravvisare una vera e propria inadempienza. Va inoltre tenuto presente che il Pacchetto Treu prevedeva una notevole massa di provvedimenti legislativi, spesso con scadenze contemporanee, su argomenti innovativi o comunque delicati, e perciò non deve suscitare sorpresa questa situazione.

Molto più complessa è la situazione dei contratti collettivi. Il confronto dei sindacati, infatti, procede su due versanti: quello delle imprese utilizzatrici e quello delle società fornitrici. Mentre per queste ultime il confronto è rapido, essendoci un unico interlocutore, l'associazione di queste società (Assointerim), nel primo caso gli interlocutori sono molteplici, ovvero tutte le confederazioni dei datori di lavoro (Confindustria, Confapi, Confcommercio, ecc.).

Vi sono poi due livelli sui quali è possibile effettuare gli accordi: il livello intercategoriale e quello di categoria. L'idea, sorta per accelerare l'introduzione del lavoro interinale, era quella di giungere ad un accordo di base, provvisorio, valido per tutti i settori, che cessa di essere vigente nel momento in cui vengono concluse le contrattazioni di categoria.

D'altronde, per i contratti settoriali si attende in genere la scadenza, in modo da inserire in quelli nuovi le disposizioni che regolamentano gli aspetti che il Pacchetto Treu assegna alla contrattazione collettiva. A questo proposito, si ricorda che le questioni che la legge n. 196/1997 attribuisce alla libera determinazione delle parti sociali, concernono il lavoro interinale, l'apprendistato, l'orario di lavoro e il part-time.

Dopo un lungo periodo di stasi, in cui le trattative hanno proceduto lentamente, negli ultimi mesi, vi è stata una notevole accelerazione, anche grazie alle sollecitazioni del Ministero del lavoro (8), che ha portato ai primi accordi. Sul piano categoriale sono stati conclusi, per quanto concerne il lavoro interinale, quelli che riguardano i settori della grafica e editoria, della chimica, della gomma e plastica, della carta e cartotecnica. In questi settori gli accordi sono stati conclusi sia con la Confindustria, sia con la Confapi (un'associazione di piccole e medie imprese). Con quest'ultima associazione è stato fatto l'accordo anche per il settore alimentare.

Infine, sono pervenuti accordi anche nel settore del commercio e terziario, della cooperazione, degli studi professionali. Anche il contratto degli operai agricoli e florovivaisti ha previsto delle norme sul lavoro interinale.

Sono a buon punto le trattative dei tessili, dei metalmeccanici e di una categoria dei sanitari. Per l'apprendistato è stata prevista una regolamentazione nei contratti dei meccanici, degli edili e dei tessili. Per tutti gli altri sono ancora in corso le trattative o lo saranno al momento del rinnovo contrattuale. Sono a buon punto quelle che riguardano il contratto degli artigiani. Nulla è stato deciso per il part-time e l'orario di lavoro, essendo in attesa degli sviluppi legislativi del D.d.l. sulle 35 ore, il cui esame in Parlamento dovrebbe cominciare nella seconda metà del 1998.

Ma gli accordi più importanti, entrambi a livello intercategoriale, sono stati quelli conclusi per l'interinale dai sindacati, rispettivamente con Confindustria e con Assointerim.

Il primo accordo, firmato a metà aprile (16 aprile 1998) con Confindustria, ossia con le imprese utilizzatrici, chiarisce i casi in cui possono essere conclusi i contratti di fornitura di lavoro temporaneo, e le qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali non è possibile ricorrere al lavoro interinale (art. 1). Tale accordo prevede infatti che si può ricorrere al lavoro interinale quando vi sono punte di attività intensa, oppure vi sono opere, servizi, appalti, definiti o predeterminati nel tempo, che non possono essere attuati con le

note

(6) Recante le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività di fornitura del lavoro temporaneo.

(7) Si dice quasi, poiché vi è il D.M. Lavoro previsto dall'art. 13, comma 6, che ha cadenza annuale, abbia tutto il 1998 per essere emanato, essendo il termine riferito all'anno successivo a quello di entrata in vigore (ossia il 1998).

(8) Si ricorda che il Ministero del lavoro ha poteri di incentivazione e perfino di sostituzione delle parti sociali, nel caso in cui queste non giungessero ad un accordo. Per esempio, l'art. 11, comma 4 prevede che il Ministero del lavoro emani un decreto per l'individuazione dei casi in cui si può ricorrere al lavoro interinale, qualora non fosse intervenuto il contratto collettivo entro il termine stabilito.

normali strutture aziendali, o, ancora, quando vi sono commesse che richiedono competenze particolari, inesistenti in azienda o nel mercato del lavoro locale. Relativamente alle qualifiche di esiguo contenuto professionale, si stabilisce che sono quelle non rientranti nelle professionalità intermedie, previste nell'accordo interconfederale del 31 gennaio 1995 sui contratti di formazione e lavoro.

È stato inoltre raggiunto un compromesso, dopo un lungo periodo di posizioni divergenti, sulla percentuale massima di lavoratori temporanei sul totale dei dipendenti dell'impresa utilizzatrice. A questo proposito è stato deciso che tale percentuale, da calcolare su base trimestrale, non può superare l'8 per cento. In alternativa, è consentito il ricorso fino a 5 lavoratori interinali, purché non si superi il numero di dipendenti a tempo indeterminato dell'impresa.

Il secondo accordo, firmato a fine maggio (29 maggio 1998) con Assointerim, cioè con le agenzie interinali, individua la durata delle proroghe dei periodi di assegnazione e dei periodi di prova, l'indennità mensile di disponibilità per i lavoratori interinali assunti a tempo indeterminato ed in attesa di nuova assegnazione, nonché le modalità di calcolo per le componenti retributive annuali (es. tredicesima, ferie). Sono stati declinati anche i diritti sindacali (es. diritto di riunione) e le modalità di gestione del contributo obbligatorio per la formazione.

In conclusione, si può affermare che, delle 13 fattispecie per la cui regolamentazione il Pacchetto Treu rinviava alle decisioni delle parti sociali, 8 sono state disciplinate da 2 contratti intercategoriale e 6 categoriali. Si tratta di quelle afferenti all'interinale. Vi sono poi altre 2 fattispecie, relative all'apprendistato, regolate da 3 contratti di categoria. Restano 3 casi. I due rinvii fatti dall'art. 13 per il part-time e la riduzione dell'orario di lavoro non hanno trovato soluzione, per le ragioni già ricordate (9). Stessa situazione si ha per il rinvio fatto dall'art. 4, comma 2 (10).

3. Attuazione economica.

Non vi è stato molto tempo perché il Pacchetto Treu esplicasse significativi effetti sull'economia. Infatti, il primo provvedimento emanato risale al 7 agosto 1997, e concerne il piano straordinario di lavori di pubblica utilità e borse di lavoro (art. 26). La seconda misura attuata concerne il lavoro interinale, e risale ai primi di settembre 1997, quando sono stati emanati i due decreti afferenti l'art. 2 (11). Per questo motivo i risultati che si hanno a disposizione riguardano soprattutto questi due settori.

Sembra comunque promettente l'avvio di un'altra misura attuata, ossia le incentivazioni per l'occupazione di laureati e dottori di ricerca in piccole e medie imprese che fanno ricerca (art. 14). Ai primi di marzo, ossia a sole 3 settimane dall'apertura dei termini, risultavano presentate 90 domande di piccole e medie imprese per complessivi 144 ricercatori. Le 63 ritenute ammissibili avevano già esaurito le risorse, tanto da far prendere in considerazione un eventuale rifinanziamento. Alla stessa data si registrava invece una sola assunzione da parte di enti pubblici di ricerca per la sostituzione di propri ricercatori distaccati in piccole e medie imprese. D'altronde, la scadenza dei termini è il 30 settembre 1998, per cui vi è ancora tempo per presentare domande. Dopo quella data si potrà stilare un primo bilancio significativo.

Qualche risultato più concreto, invece, è stato conseguito per il piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse lavoro e il lavoro interinale, sebbene siano passati pochi mesi dall'emanazione dei relativi decreti.

Il piano, nonostante le difficoltà iniziali, dovute anche alla novità delle misure, ha registrato un notevole successo, grazie anche alla tempestiva emanazione dei decreti. Secondo i dati forniti dal Ministero del lavoro alla scadenza dei termini (27 ottobre 1997) risultavano presentati 3.265 progetti di lavori di pubblica utilità, riguardanti 86.915 giovani, nonché 28.177 dichiarazioni di disponibilità di imprese ad ospitare nel complesso 106.792 giovani borsisti del lavoro. Gli stanziamenti previsti, pari a 1.000 miliardi per il biennio 1997-98, consentivano di soddisfare la domanda di 29.132 partecipanti ai lavori di pubblica utilità (i progetti finora approvati sono 1.168) e di 65.791 borsisti che potranno collaborare con le

note

(9) Ossia, attesa degli sviluppi del D.d.l. sulle 35 ore.

(10) Si tratta della determinazione delle erogazioni economiche correlate ai risultati da attribuire ai lavoratori interinali, che si rinvia ai contratti di categoria o a quelli aziendali.

(11) Istituzione dell'albo e modalità della domanda di autorizzazione all'attività.

Il Pacchetto Treu
Massimiliano Di Pace

16.517 imprese ammesse al programma. Sono state pertanto soddisfatte il 33,5 per cento delle domande di partecipazione a lavori di pubblica utilità e il 61,6 per cento di quelle per borse lavoro. Si può comunque affermare che l'obiettivo di avviare 100.000 giovani ad attività lavorative è stato sostanzialmente conseguito, essendo finanziato l'avviamento di 94.923 disoccupati.

Per quel che riguarda i lavori di pubblica utilità va segnalato che, sul piano della distribuzione regionale, non vi è stato molto equilibrio. Infatti, la Sicilia, con 9.745 giovani avviabili, raccoglie da sola un terzo delle domande ammesse. Seguono poi la Campania con 5.978 unità (20,5 per cento), la Calabria con 4.318 (14,8 per cento) e la Sardegna con 4.302 (14,8 per cento). In definitiva queste quattro Regioni assommano circa l'85 per cento delle richieste soddisfatte.

Pertanto, il numero di giovani effettivamente coinvolti nei lavori di pubblica utilità è minore di quello previsto: 20.219. La percentuale di operatività, ovvero il rapporto fra il numero di giovani coinvolti e quelli avviabili è comunque significativa: 69,4 per cento. Il 30 per cento mancante è addebitabile alla circostanza che una delle due Regioni, che non hanno concluso la procedura, è proprio quella con il maggior numero di lavoratori avviabili, ossia la Sicilia che ha circa il 33 per cento delle risorse assegnate a questa finalità.

Per quanto concerne l'operatività, il programma delle borse di lavoro si trova in una situazione un po' peggiore. La percentuale di borse attivate è infatti del 61,7 per cento. Sono 40.583 rispetto alle 65.791. Da segnalare, inoltre, che i dati relativi alle borse sono aggiornati a maggio 1998, mentre quelli per i lavori di pubblica utilità si riferiscono alla situazione di gennaio. Percentuale simile, ovvero il 68 per cento, si ha per le imprese coinvolte rispetto a quelle ammesse (11.243 su 16.517). Il minore tasso di attivazione, rispetto alla situazione dei lavori di pubblica utilità, è però un fatto recente, poiché, in realtà, le borse hanno avuto una più rapida attuazione, sebbene parziale. In effetti, essendo l'erogazione dei sussidi a cura dell'Inps, la centralizzazione dei meccanismi decisionali ha portato ad un avvio più spedito delle attivazioni; d'altro canto le diverse capacità amministrative regionali hanno potuto influire meno sul grado di attuazione della misura. In effetti non vi sono Regioni particolarmente inadempienti (12).

Anche per le borse lavoro la distribuzione territoriale è abbastanza concentrata su poche Regioni, sebbene in modo diverso rispetto ai lavori di pubblica utilità. Il numero maggiore di borse è stato infatti ottenuto dalla Campania con 16.580 unità (25,2 per cento), seguita dalla Puglia con 11.567 (17,6 per cento), dal Lazio con 11.397 (17,3 per cento) e dalla Sicilia con 10.580 (16,1 per cento). In definitiva queste quattro Regioni hanno ricevuto oltre il 75 per cento dei finanziamenti previsti per le borse di lavoro (13).

Per rilanciare il piano, il Ministero del lavoro ha autorizzato, con un decreto del 25 marzo, l'Inps ad assegnare nuove borse di lavoro, utilizzando a questo scopo le risorse lasciate libere dalla mancata attivazione delle borse concesse. Ne beneficranno le imprese che stanno nelle graduatorie già definite, secondo l'ordine lì previsto. Si apre pertanto una seconda fase del piano straordinario, che dovrebbe consentire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Pacchetto Treu.

Con gli accordi sindacali prima ricordati (14) dovrebbe essere finalmente possibile il decollo del lavoro interinale. A maggio 98 risultavano autorizzate 27 società, con circa 160 sedi. Si ricorda che la legge prevedeva come condizione all'esercizio dell'attività l'operatività in almeno 4 regioni (v. art. 2, comma 2, let. b). C'è però da rilevare che delle 136 sedi di cui si è a conoscenza dell'indirizzo, ben 69 si trovano nel Nord, 48 nelle regioni del Centro Italia, e solo 19 nel Mezzogiorno. In termini percentuali il Mezzogiorno ha il 14 per cento, il centro il 35,3 per cento, il nord 50,7 per cento. A livello regionale la parte del leone la fa, come si può vedere dalla tabella allegata, la Lombardia con 28 sedi, seguita dal Veneto con 18 sedi, Emilia Romagna 17 e Lazio 17. Sono del tutto assenti le agenzie interinali in Valle d'Aosta, Calabria e Sardegna.

Anche se è troppo presto per fare delle valutazioni, non si può non segnalare il rischio che

note

(12) Percentuale più alta: 74,6 per cento Basilicata, più bassa: 40 per cento Puglia.

(13) Si ricorda che sia i lavori di pubblica utilità che le borse sono destinate alle regioni meridionali e alle province che hanno un tasso medio di disoccupazione annuo superiore alla media nazionale, che, secondo i dati Istat, sono le province del Lazio, escluso Rieti, e Massa Carrara.

(14) Ci si riferisce agli accordi sottoscritti a livello intercategoriale fra i sindacati, rispettivamente con Confindustria (ovvero le imprese utilizzatrici) il 16 aprile 1998, e con Assointerim (ossia le imprese fornitrici) il 29 maggio 1998.

il lavoro interinale venga utilizzato soprattutto nelle regioni a maggior sviluppo, dove il tasso di disoccupazione è già basso, per cui la sua efficacia, in termini di capacità di assorbimento della disoccupazione, sia alquanto contenuta. Questa considerazione viene confermata dal fatto che dei 2.109 lavoratori interinali avviati fino a metà marzo (dati Assointerim), il 50 per cento risiede in Lombardia.

I dati relativi al lavoro interinale, forniti dal Ministero del lavoro, sono molto limitati. Questa circostanza deriva dal fatto che le prime autorizzazioni a esercitare l'attività sono giunte solo a fine 1997 (23 dicembre 1997). In quell'occasione sono state autorizzate 11 società di fornitura di lavoro temporaneo (15). In data 16 marzo 1998 risultava che queste società avevano, nel complesso, 90 sedi, presso cui lavoravano in totale 239 addetti. Il 12 febbraio 1998 sono state autorizzate altre 9 società, che dispongono, complessivamente, di 40 sedi (16). Infine, il 9 aprile veniva concessa l'autorizzazione a ulteriori 7 società, comprendenti 29 sedi (17). Per queste società l'attività è appena cominciata, per cui non vi sono informazioni sull'attività.

Per quanto riguarda invece il numero di forniture, ossia di contratti sottoscritti con le imprese utilizzatrici, risulta che sono state, fino a metà marzo, 1.118. Questo dato si riferisce solo alle 11 società autorizzate a fine dicembre. Non si conosce il numero esatto di persone coinvolte in questi contratti, ma al Ministero fanno sapere che, mediamente, ogni contratto coinvolge 1-2 lavoratori, per una durata media di due mesi, anche se vi sono casi in cui la durata arriva a 6 mesi.

Un'analisi più significativa si potrà comunque fare quando si disporrà dei dati sulle giornate effettive di fornitura di manodopera.

4. Conclusioni.

Nella premessa di questo lavoro si era detto che il Pacchetto Treu costituiva un tentativo per rimuovere i vincoli e le rigidità del mercato del lavoro, nella speranza che un tale intervento facilitasse l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, e quindi apportasse un sensibile sollievo al problema della disoccupazione. Si era affermato anche che la legge n. 196/1997 rappresentava una delle iniziative più importanti di politica attiva del lavoro di questi ultimi anni, sicuramente la più importante dell'attuale Governo Prodi.

Si era segnalato, infine, che questo pacchetto di misure era il frutto di un patto trilaterale, ossia Governo, sindacati, datori di lavoro, firmato nel settembre 1996, emblematico dell'importanza che la contrattazione delle parti sociali ha assunto nella conduzione della politica economica italiana, per cui il valore della legge in esame era accresciuto anche da questa circostanza.

A un anno dalla sua emanazione si è visto che alcuni risultati sono stati raggiunti, altri lo stanno per essere, altri ancora lo diventeranno in un tempo più o meno lungo, quasi nessuno pare non conseguibile.

Il risultato più rilevante è stato l'impatto del piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro per i giovani inoccupati del Sud. Secondo i dati disponibili, risultavano coinvolti nel primo semestre 1998 oltre 60.000 lavoratori (20.219 lavoratori di lavori di pubblica utilità e 40.583 borsisti). Ne mancavano all'appello circa 35.000, di cui 25.208 borsisti e 8.913 lavoratori da impiegare in lavori di pubblica utilità. Un successivo decreto del Ministro del lavoro per l'assegnazione di nuove borse, e le sollecitazioni alle 2 Commissioni regionali per l'impiego (Sicilia e Toscana), che a fine gennaio non avevano ancora approvato i progetti di lavori di pubblica utilità, fanno ritenere che il completamento del piano sia possibile in tempi molto brevi.

Il secondo risultato più rilevante è l'avvio del lavoro interinale. A maggio 1998 risultavano autorizzate 27 società di fornitura di lavoro temporaneo, con circa 160 sedi, distribuite su quasi tutto il territorio nazionale, anche se con grande prevalenza delle regioni del Centro e del Nord. Sono stati attivati anche i primi contratti di fornitura, che hanno superato la

note

(15) Le società autorizzate sono le seguenti (numero di sedi): Adecco (13), Sinterim (12), Obiettivo lavoro (11), Tempor (10), Italia lavora (9), Interiman (7), Manpower (7), Ali (7), Kelly services (6), Quandocorre (4), Antex (4).
(16) Cronos (5), Generale industriali Italia (5), La. In. (5), Lavoropiù (5), Coserv interim (4), Hit (4), Umana (4), J.O.B. (4), Temporary (4).

(17) Interim Italia (5), Interiman Spa (4), Ge.Vi. (4), Elettra services (4), Innovex staff services (4), International assembly (4), Worknet (4).

Il Pacchetto Treu
Massimiliano Di Pace

soglia del migliaio, mentre i lavoratori interinali hanno raggiunto quota 2.000. Per il lancio definitivo di questa forma di lavoro occorrerà però aspettare ancora qualche mese. Sono stati appena chiusi, infatti, i contratti collettivi a livello intercategoriale che regolamentano aspetti importanti, quale, ad esempio, i casi in cui è possibile ricorrere al lavoro interinale, al di là di quelli minimi previsti dalla legge; a ruota dovrebbero seguire i decreti ministeriali e i contratti collettivi ancora mancanti.

Positiva va giudicata la riforma dei lavori socialmente utili, prevista dal Pacchetto Treu all'art. 22, ed attuata nel rispetto dei termini lì previsti (D.Lgs. 1 dicembre 1997 n. 468), poiché chiarisce che una categoria di lavori socialmente utili, ossia i lavori di pubblica utilità, deve essere finalizzata a creare occupazione stabile, e per questo motivo i promotori di lavori di pubblica utilità devono ottenere per i propri progetti una certificazione da un'agenzia di promozione di lavoro e di impresa, individuata dal Ministero del lavoro (18). Da ricordare che a fine 1997 i lavoratori socialmente utili erano 120.213.

Si può includere, ormai, fra le misure attuate anche l'apprendistato e il tirocinio, i cui decreti sono stati emanati. Naturalmente, anche in questo caso, non è possibile nel breve termine valutare la portata e gli effetti della riforma di questi istituti nel mondo del lavoro. Per questo occorrerà ancora aspettare diversi mesi.

Era stato detto che il Pacchetto Treu rinviava in diversi casi alla libertà contrattuale delle parti sociali. È stato visto che, per quanto riguarda l'interinale, i contratti a livello intercategoriale sono stati conclusi, mentre, a livello categoriale solo alcuni lo sono stati. Qualche risultato vi è stato anche per l'apprendistato.

Non altrettanto è stato fatto per i decreti e i contratti relativi alla riduzione dell'orario di lavoro e dell'incentivazione del part-time, poiché si è in attesa degli sviluppi del D.d.l. sulle 35 ore, che tratta lo stesso tema (es. la riduzione delle aliquote contributive (19)).

In conclusione, si può affermare che la legge n. 196/1997, sebbene molto complessa, ha avuto una significativa attuazione giuridica, anche se ci vorranno ancora alcuni mesi per essere più o meno completa. Allo stesso modo si può dire che vi sono stati dei risultati economici non indifferenti, per quanto quelli più interessanti, ossia quelli derivanti dall'introduzione del lavoro interinale, devono ancora esplicitarsi pienamente.

Tabella n. 1 *Tabella degli adempimenti della L. 24 giugno 1997, n. 196 « Norme in materia di promozione dell'occupazione »*

Norma	Adempimento	Termini di attuazione	Attuazione	Circolari
Lavoro interinale				
Art. 1, co. 2	<i>Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro</i> per individuare i casi in cui può essere concluso un contratto di fornitura di lavoro temporaneo		Sottoscritto a livello intercategoriale	
Art. 1, co. 4, lett. a)	<i>Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro</i> per individuare le qualifiche di esiguo contenuto professionale		Sottoscritto a livello intercategoriale	
Art. 1, co. 4, lett. f)	<i>Decreto del Ministro del lavoro</i> per individuare i lavori particolarmente pericolosi per i quali è vietato il ricorso al lavoro temporaneo	Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge	Di prossima emanazione	
Art. 8, co. 4	<i>Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro</i> per stabilire la percentuale massima di lavoratori temporanei sul totale dei lavoratori		Sottoscritto a livello intercategoriale	
Art. 2, co. 1.	<i>Istituzione presso il Ministero del lavoro</i> dell'albo delle società abilitate all'attività di fornitura di lavoro temporaneo	—	DM lavoro 3/9/97, n. 381 (G.U. 4/11/97, n. 257)	n. 141/97 « Art. 2 L. 186/97. Istituzione dell'albo delle società che esercitano l'attività di fornitura di lavoro temporaneo. Autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività. Campo di operatività ».

note

(18) Con il D.M. Lavoro 25 settembre 1997 ne sono stati individuati circa 25, fra cui l'Insud, l'Enea, i Bic, l'Iri Management, ecc.

(19) Il D.d.l. sulle 35 ore fa espresso riferimento ai decreti previsti dall'art. 13 della legge n. 196/1997.

Norma	Adempimento	Termini di attuazione	Attuazione	Circolari
Art. 5, co. 2	<i>Decreto del Ministro del lavoro</i> recante le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di fornitura del lavoro temporaneo	Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge		
Art. 3, co. 4	<i>Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro</i> per individuare i casi e la durata della proroga del periodo di assegnazione		Sottoscritto a livello intercategoriale	
Art. 4, co. 2	<i>Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro</i> recanti le modalità per la determinazione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti da attribuire ai lavoratori temporanei	—	Riunioni in corso	
Art. 4, co. 3	<i>Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro</i> per stabilire l'indennità mensile di disponibilità corrisposta dall'impresa fornitrice ai lavoratori temporanei assunti a tempo indeterminato in attesa di assegnazione		Sottoscritto a livello intercategoriale	
Art. 4, co. 3	<i>Decreto del Ministro del lavoro</i> per determinare e aggiornare l'importo minimo dell'indennità mensile di disponibilità corrisposta dall'impresa fornitrice ai lavoratori temporanei assunti a tempo indeterminato in attesa di assegnazione		Si è in attesa della determinazione delle parti sociali	
Art. 5, co. 2	<i>Decreto del Ministro del lavoro</i> sui criteri e le modalità di utilizzo del Fondo per il finanziamento della formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo	Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge	Di prossima emanazione	
Art. 5, co. 3	<i>Decreto del Ministro del lavoro</i> di nomina della commissione per la deliberazione dei finanziamenti delle iniziative di formazione, di cui al comma 2	—	Da elaborare successivamente all'emanazione del Decreto di cui al co. 2	
Art. 5, co. 4	<i>Decreto del Ministro del lavoro</i> , sulla base delle previsioni del contratto collettivo, per l'eventuale adeguamento del contributo destinato alla formazione professionale a carico delle imprese fornitrici di lavoro interinale, qualora il contratto collettivo preveda di ampliarne le finalità	—	In attesa del CCNL delle imprese fornitrici	
Art. 5, co. 4	<i>Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro</i> per determinare l'eventuale incremento del contributo, di cui al comma 1, e l'ampliamento delle sue finalità		Sottoscritto a livello intercategoriale (si rinvia all'ente bilaterale creato)	
Art. 5, co. 5	<i>Decisione del Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la formazione e il lavoro</i> , su proposta del Ministro del lavoro, sui criteri e le modalità di certificazione delle competenze acquisite al termine del periodo formativo dei prestatori di lavoro temporaneo	—	Da elaborare successivamente all'emanazione del Decreto di cui all'art. 17, co. 1 (riforma formazione professionale)	
Art. 7, co. 3	<i>Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro</i> recanti le modalità di attuazione del diritto di riunione per i prestatori di lavoro temporaneo presso l'impresa fornitrice		Sottoscritto a livello intercategoriale	
Art. 9, co. 3	<i>Decreto del Ministro del lavoro</i> , di concerto con il Ministro del tesoro, per determinare il concorso del Fondo, di cui all'art. 5, co. 2, agli oneri contributivi a carico dei lavoratori per il riscatto dei periodi dedicati alla formazione e intercorrenti fra un contratto e il successivo, nonché per stabilire la retribuzione convenzionale su cui calcolare contributi integrativi	—	Non è in fase di elaborazione	
Art. 11, co. 4	<i>Decreto del Ministro del lavoro</i> per individuare i casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora non sia intervenuta, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge, la determinazione da parte dei contratti collettivi	Entro 30 giorni dalla convocazione delle parti sociali	Non necessario essendo stato sottoscritto il CCNL previsto dall'art. 1, co. 2	

Il Pacchetto Treu
 Massimiliano Di Pace

Norma	Adempimento	Termini di attuazione	Attuazione	Circolari
Art. 11, co. 5	<i>Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro</i> per i lavoratori dipendenti dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, stipulato tra le associazioni rappresentative delle imprese e le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori	Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge	Sottoscritto a livello intercategoriale	
Art. 11, co. 6	<i>Relazione del Governo al Parlamento</i> , sulla base di una verifica degli effetti delle norme in materia di lavoro temporaneo, da effettuarsi decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge	Entro sei mesi dalla verifica, da effettuarsi decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge		
Lavoro a tempo determinato				
Art. 12				n. 153/97 « Disciplina sanzionatoria in materia di contratto a tempo determinato. Art. 12 L. 196/97 »
Riduzione dell'orario di lavoro e part-time				
Art. 13, co. 1	<i>Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro</i> per determinare la durata minore dell'orario di lavoro rispetto alle 40 ore settimanali e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni in un periodo non superiore all'anno		Riunioni in corso	n. 125/97 « Orario di lavoro. Applicazione art. 13, co. 1 L. 196/97 »
Art. 13, co. 2 e 4	<i>Decreto del Ministro del lavoro</i> , di concerto con il Ministro del tesoro, per stabilire le misure di rimodulazione delle aliquote contributive, in funzione dell'entità della riduzione dell'orario di lavoro determinate contrattualmente, nonché dei benefici aggiuntivi rispetto alle diverse tipologie di <i>part-time</i> di cui al comma 4	Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge	In fase di elaborazione	
Art. 13, co. 5	<i>Relazione al Parlamento</i> sulle valutazioni del Governo e delle parti sociali degli effetti degli interventi di cui all'art. 13	Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui all'art. 13, co. 2		
Art. 13, co. 6	<i>Decreto del Ministro del lavoro</i> , di concerto con il Ministro del tesoro, per determinare il limite delle risorse da preordinare nel Fondo per l'occupazione, per l'attuazione dell'art. 13, da ripartire tra incentivi per riduzioni d'orario e incentivi per contratti <i>part-time</i>	Annuale, a partire dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge	Da elaborare successivamente all'emanazione del decreto di cui al comma 2	
Art. 13, co. 7	<i>Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro</i> per estendere al settore agricolo le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale		Riunioni in corso	
Occupazione nel settore della ricerca				
Art. 14, co. 1, 4 e 5	<i>Uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> : — per determinare la quota di risorse di propri stanziamenti da destinare a Pmi per l'assunzione di laureati e dottori di ricerca con contratti a tempo determinato per progetti di ricerca; — per concedere ad enti pubblici di ricerca maggiori contributi per assunzioni a tempo determinato in sostituzione del personale distaccato presso Pmi; — per stabilire procedure, modalità e importi dei contributi, disciplina dei distacchi temporanei, e modalità di verifica.	Annuali	D.M. Università 1.12.97 (G.U. 2.2.98, n. 26)	

Norma	Adempimento	Termini di attuazione	Attuazione	Circolari
Apprendistato				
Art. 16, co. 1	<i>Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro</i> per determinare la durata dell'apprendistato		Meccanici, edili, tessili (per gli altri riunioni in corso)	n. 126/97 « Art. 16, co. 1, L. 196/97. Norme in materia di apprendistato. Prime direttive per consentire l'assunzione degli apprendisti »
Art. 16, co. 2	<i>Decreto del Ministro del lavoro</i> , su proposta del Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche della formazione e il lavoro, sentite le parti sociali e le Regioni, per definire i contenuti delle iniziative di formazione per apprendisti e le modalità di certificazione dell'attività di formazione svolta	Entro 30 giorni dalla decisione del comitato	D.M. Lavoro 8/4/98 (G.U. 14/5/98, n. 10)	
Art. 16, co. 2	<i>Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro</i> per prevedere iniziative di formazione esterna all'azienda		Meccanici, edili e tessili (per gli altri riunioni in corso)	
Art. 16, co. 3	<i>Decreto del Ministro del lavoro</i> , per determinare le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore nelle iniziative formative per apprendistato, nonché l'entità e le modalità di concessione delle connesse agevolazioni contributive.	Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge	D.M. Lavoro 8/4/98, Art. 4, co. 3 (G.U. 14/5/98, n. 110)	
Art. 16, co. 5	<i>Decreto del Presidente della Repubblica</i> , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro, recante la regolamentazione dei rapporti di lavoro con contenuti formativi, quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, e la previsione di un sistema di controlli sull'effettività dell'addestramento	Entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge	Di prossima emanazione	
Riforma della formazione professionale				
Art. 17, co. 1 e 2	Uno o più <i>Decreti del Presidente della Repubblica</i> , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università, per le pari opportunità, del tesoro, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, per la riforma della formazione professionale.	Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge	In fase di elaborazione	
Art. 17, co. 2, lett. f)	<i>Decreto del Ministro del lavoro</i> per determinare le risorse del Fondo per l'occupazione da destinare alla ristrutturazione degli enti di formazione e alla formazione degli addetti		In fase di elaborazione	
Art. 17, co. 6	<i>Decreto del Ministro del tesoro</i> , di concerto con il Ministro del lavoro, per stabilire le norme di gestione del Fondo di rotazione, istituito presso il Ministero del tesoro (co. 3), a garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo a valere sul Fondo sociale europeo, e per individuare l'aliquota del contributo, rideterminabile con successivo decreto, di alimentazione del Fondo, a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi di formazione	Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge	In fase di elaborazione	
Tirocini				
Art. 18, co. 1	<i>Decreto del Ministro del lavoro</i> , di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università, recante una nuova disciplina dei tirocini formativi e di orientamento.	Entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge	D.M. Lavoro 25/3/98, n. 142 (G.U. 12/5/98, n. 108)	n. 29/97 « Disposizioni per la stipula delle convenzioni per l'attuazione dei tirocini di cui alla legge n. 236/93, art. 9, co. 14-18 »

Il Pacchetto Treu
 Massimiliano Di Pace

Norma	Adempimento	Termini di attuazione	Attuazione	Circolari
Art. 18, co. 1, lett. g)	<i>Decreto del Ministro del lavoro</i> recante i criteri e le modalità del rimborso totale o parziale degli oneri per progetti di tirocinio, per giovani del Mezzogiorno, da attuarsi presso imprese del Centro-Nord		D.M. Lavoro 25/3/98, n. 142, Art. 9 (G.U. 12/5/98, n. 108)	
Delega al Governo per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili				
Art. 22	<i>Decreto Legislativo</i> , sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, per la revisione della disciplina dei lavori socialmente utili, nonché per la costituzione di una struttura organizzativa di coordinamento	Entro il 1/12/97 (termine già fissato dall'art. 1, co. 1, del D.L. 510/96, convertito dalla L. 610/96)	D.Lgs. 1/12/97, n. 468 (GU 8/1/98, n. 5)	n. 131/97 « L. su Finanziamento dei benefici accessori spettanti ai lavoratori sussidiati. Progetti autofinanziati » n. 19/98 « D.Lgs 468/97 Prime direttive » n. 20/98 « Ripartizione Fondi LSU. Residuo 1997 » n. 38/98 « D.Lgs 468/97. Regime transitorio. Ulteriori direttive »
Contratti di riallineamento retributivo				
Art. 23, co. 1, lett. d)	<i>Decreto del Ministro del lavoro</i> per determinare i criteri e le modalità per il riconoscimento degli accrediti di contributi figurativi, derivanti dalla differenza, nei contratti di riallineamento, tra la retribuzione di riferimento per il versamento contributivo e il limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito per legge	—	In fase di elaborazione	
Mutui per la realizzazione di politiche per il lavoro				
Art. 25, co. 1	<i>Decreto del Ministro del tesoro</i> , sulla base del riparto operato deliberato dal CIPE su proposta del Ministro del lavoro, per assegnare agli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le somme derivanti dai mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle politiche del lavoro	—	Non più necessario poiché la Finanziaria 98 ha trasformato tali mutui in stanziamenti, pari a 1.000 mld per il 1998, 300 per il 1999 e 200 per il 2001	
Piano straordinario di lavori di pubblica utilità e borse di lavoro				
Art. 26, co. 1 e 4	<i>Decreto Legislativo</i> per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro, da attuare entro il 31 dicembre 1997, nel Mezzogiorno e nelle altre province con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale	Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge	D. Lgs. 7/8/97, n. 280 (G.U. 27/8/97, n. 199) D.M. Lavoro 25/9/97 (G.U. 28/10/97, n. 252), che individua le agenzie di promozione di lavoro e di impresa D.M. Lavoro 21/10/97 (G.U. 15/11/97, n. 267), che individua gli enti pubblici economici promotori di Lsu e Lavori di pubblica utilità D.M. Lavoro 4/12/97 (G.U. 23/12/97, n. 298), che suddivide le risorse	n. 119/97 « Piano straordinario di lavori di pubblica utilità e borse di lavoro. Art. L. 296/97 e D.Lgs. 280/97 » n. 159/97 « Adempimenti relativi ai progetti di Lavori di pubblica utilità. Art. 26 L. 196/97 e D.Lgs. 280/97 » n. 163/97 « D. Lgs 280/97. Progetti lavori di pubblica utilità ». n. 1/98 « D.Lgs. 280/97. Piano straordinario di

Il Pacchetto Treu
Massimiliano Di Pace

Norma	Adempimento	Termini di attuazione	Attuazione	Circolari
Art. 26, co. 2, lett. a)	Decreto del Ministro del lavoro, sentita la Conferenza Stato-Città, per definire ambiti e tipologia dei progetti di lavori di pubblica utilità	—	D.M. Lavoro 25/3/98, che consente l'attivazione di ulteriori borse di lavoro	lavori di pubblica utilità e borse di lavoro ». n. 21/98 « Piano straordinario di Lavori di pubblica utilità e borse di lavoro. Art. 26 L. 196/97 e D.Lgs. 280/97 »
Art. 26, co. 6	<i>Decreto del Ministro del lavoro</i> , per stabilire modalità e criteri per il rimborso degli oneri sostenuti per l'assicurazione antinfortuni ai datori di lavoro che abbiano attivato tirocini	—	D.M. Lavoro 29/8/97 (G.U. 13/9/97, n. 214) Verrà preparato entro la fine del piano	